

# Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli su formazione, sorveglianza sanitaria e amianto

---

19 Maggio 2016

La Commissione per gli interpelli ha risposto ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano di seguito gli interpelli più d'interesse per il settore edile.

## **Interpello 7/2016 - Formazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

In questo interpello la Commissione ha risposto ad un quesito in merito alle modalità con le quali il committente, o il responsabile dei lavori, può, ai sensi dell'art. 100, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, assicurare il possesso di **"adequata formazione"** da parte di datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'**impresa affidataria**. Tale obbligo di formazione è infatti fissato dall'articolo 97, comma 3-ter, dello stesso decreto.

A riguardo la Commissione ha chiarito che **il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima** degli addetti all'attuazione dell'articolo 97.

Pertanto il committente o il responsabile dei lavori potrà verificare l'avvenuta specifica formazione di tali soggetti - di cui ha acquisito i nominativi in sede di verifica dell'idoneità tecnico professionale - con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o anche **mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria**. Si sottolinea come la possibilità di **autocertificazione** costituisca una significativa indicazione della Commissione nella direzione di una **maggiore semplicità** nei rapporti tra committente e datore di lavoro come disciplinati dal decreto.

## **Interpello 8/2016 - Corretta interpretazione all'obbligo della sorveglianza sanitaria**

La Commissione ha risposto al seguente quesito: *"nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs n. 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati"*.

L'art. 3, comma 6, del **decreto legislativo n. 81/2008** stabilisce che *"nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. [...]"*.

L'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

La Commissione ha evidenziato che, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, **sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)**. Sulla base del suddetto articolo 3, sul primo grava l'obbligo di *"informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*.

**Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere**, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, **la sorveglianza sanitaria**.

### ***Interpello 10/2016 - Rimozione dell'amianto dagli impianti produttivi***

La Commissione ha risposto a Confindustria in merito all'ambito di applicazione della normativa in tema di **gestione dell'amianto negli edifici**.

Nel dettaglio, Confindustria ha formulato istanza per sapere se gli **impianti tecnici produttivi**, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di "*impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno degli edifici*" e pertanto rientrino nel campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dall'amianto negli edifici.

La Commissione ha evidenziato che **la legge n. 257/1992**, che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto e da cui discende il suddetto decreto ministeriale, comprese le relative precisazioni amministrative, **è diretta ai soli edifici**, ed è da intendersi **riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio** (ad esempio impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, a parere della Commissione eventuali materiali contenenti amianto devono essere gestiti:

- mediante l'applicazione delle disposizioni del D.M. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente, e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in **impianti funzionali all'immobile**;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III) a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in **impianti produttivi** strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo **non funzionali all'esercizio dell'immobile**.

24812-Interpello 7-2016.pdf [Apri](#)

24812-Interpello 8-2016.pdf [Apri](#)

24812-Interpello 10-2016.pdf [Apri](#)